



# F G GRUPPO S.p.A.

CERTIFICATA EN 9100  
UNI EN ISO 9001  
UNI EN ISO 14001  
IATF 16949

## CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA TRATTAMENTO TERMICO e PROVE DI LABORATORIO

Mod. FC 001

Rif. PG 03

### Art. 1 - DEFINIZIONI DEI TRATTAMENTI TERMICI E DELLE LAVORAZIONI AUSILIARIE

1.1 Per trattamenti termici si intendono tutti quei cicli termici previsti dalla tabella UNI EN 10052 (già UNI 3354-70).  
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si intendono valide anche per i nuovi processi termici o termochimici non previsti dalla tabella UNI EN 10052 (già UNI 3354-70) e per le lavorazioni ausiliarie.

### Art. 2 - ORDINAZIONE

2.1 Sui documenti di ordinazione, sui documenti di consegna e sui disegni, il Cliente è tenuto ad indicare la qualità del materiale da trattare, il trattamento termico e l'eventuale struttura richiesta, le profondità e le tolleranze di durezza in superficie ed al nucleo con l'esatta terminologia, dettagliata e sufficiente, prescritta dalle norme UNI.  
2.2 In difetto, il Trattamentista è esente da ogni responsabilità per vizi e difetti del prodotto ottenuto all'atto del trattamento termico.

### Art. 3 CONFERME D'ORDINE

3.1 Ogni ordinazione può venire confermata per iscritto dal Trattamentista. In tal caso, qualora la conferma di un'ordinazione verbale o scritta non sia conforme alle intese ed alle ordinazioni, la mancata denuncia da parte del Cliente entro otto giorni dalla ricezione della conferma delle modificazioni introdotte dal Trattamentista equivale ad accettazione tacita.  
3.2 Il Trattamentista può richiamare in modo adeguato l'attenzione del Cliente sulle modificazioni proposte.  
3.3 Il testo della conferma d'ordine prevale in ogni caso sul testo difforme dall'offerta e dall'ordine.

### Art. 4 - DISPOSIZIONI SULLE LAVORAZIONI

4.1 I materiali consegnati al Trattamentista devono essere accompagnati da una bolla di consegna che contenga i seguenti dati:  
a) quantitativi dei pezzi e dei colli (se il materiale è già legato) o dei contenitori;  
b) descrizioni o denominazioni dei particolari (allegando eventualmente il disegno);  
c) tipo o analisi chimica del materiale (indicando la relativa norma UNI EN);  
d) nome dell'acciaieria di provenienza;  
e) peso in Kg.;  
f) trattamento o ciclo termico e le eventuali strutture desiderate;  
g) intervallo di resistenza e di durezza e relativi metodi di prova (Rockwell - Vickers, Brinell, ecc.);  
h) spessore di indurimento efficace;  
i) indicazione delle zone da trattare superficialmente;  
l) tempo massimo di stoccaggio, con resistenza ad ossidazione in ambiente chiuso;  
m) l'indicazione se i particolari sono di sicurezza o report. Se tale indicazione non compare il trattamentista declina ogni responsabilità per ogni tipo di danno derivante dai mancati controlli di durezza al 100%.

Nel caso di trattamenti termochimici devono essere altresì indicati:  
n) spessore efficace di diffusione della cementazione e degli altri trattamenti termochimici (per es. cmt 7 -oltre 0,6 mm. - fino a 0,8 mm.)

o) eventuali superfici che devono essere protette dal trattamento;  
4.2 Qualora successivamente al trattamento di diffusione il materiale (trattato) debba subire asportazioni di soprametallo, deve essere indicata l'ubicazione e l'entità dello spessore da asportare.  
4.3 L'indicazione sul disegno si riferisce allo spessore efficace di diffusione o di indurimento a pezzo ultimato di lavorazione meccanica.

4.4 L'indicazione sulla bolla o sull'ordine (senza alcun riferimento agli eventuali soprametalli) si riferisce alle dimensioni e allo stato del materiale come ricevuto, sollevando l'Appaltatore dal conteggio del soprametallo.

4.5 Dati e richieste pervenuti al Trattamentista successivamente alla consegna del materiale anche per iscritto non hanno alcun valore se non sono stati richiamati o preannunciati sul documento di consegna.

4.6 Le tolleranze dei valori delle caratteristiche richieste dovranno essere quelle contemplate dalle norme nazionali relative ai trattamenti richiesti ed ai materiali da trattare.

4.7 La mancanza di dati o l'erronea parziale indicazione degli stessi esclude ogni responsabilità da parte del Trattamentista, fermo l'obbligo del Committente di pagare l'importo delle lavorazioni eseguite.

### Art. 5 - PROPRIETA' DEL MATERIALE

Il materiale inviato per il trattamento termico si intende di proprietà del Cliente e si intende di qualità e in condizioni adatte a sopportare i trattamenti termici richiesti.

### Art. 6 - RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE

6.1 Il trattamentista è impegnato ad eseguire i trattamenti termici e le lavorazioni ausiliarie connesse secondo le norme della tecnica più avanzata, osservando le prescrizioni dell'Acciaieria e/o della fonderia produttori del materiale da trattare.  
6.2 Nessuna responsabilità può derivare al Trattamentista per difetti di lavorazione qualora gli stessi siano imputabili al materiale consegnato dal Cliente o conseguenti a mancata informazione circa le lavorazioni effettuate anteriormente alla consegna dei pezzi trattati.

Così pure non possono essere contestate caratteristiche non espressamente richieste nell'ordine o nella bolla di consegna.  
6.3 In caso di danneggiamento del materiale a causa del processo di lavorazione imputabile a sua colpa, oltre alla perdita della relativa fatturazione il Trattamentista è tenuto a corrispondere al Cliente a titolo di risarcimento del danno esclusivamente il costo del materiale sotto forma di barra o billetta, ovvero della materia prima nel caso di fusioni, indipendentemente dal valore che la merce ha acquisito in seguito alle lavorazioni meccaniche subite, e comunque un importo non eccedente il doppio del controvalore del trattamento eseguito.

6.4 Il Trattamentista è tuttavia a disposizione del Cliente per la stipulazione scritta, in deroga alle presenti, di condizioni speciali di fornitura che prevedano il risarcimento del controvalore dei pezzi sottoposti a trattamento, purché previamente dichiarato.

6.5 Nel caso il Cliente prescriva un ciclo termico di particolare difficoltà tecnica, il Trattamentista non è responsabile di rotture e deformazioni del materiale fornito. Per esempio:  
-adrizzatura pezzi temprati,  
-tempra in acqua di acciai al carbonio o in olio di acciai al Cr Mo o al Cr V con C maggiore di 0,30%,  
-dimensioni /massa eccessiva rispetto al tipo di acciaio adottato es: tondi o barre lunghe e sottili, anelli o corone con diametro / spessore eccessivo, ecc.

6.6 Il Trattamentista non è altresì responsabile di deformazioni dovute alle trasformazioni microstrutturali che provoca il trattamento termico (aumento o diminuzione di volume dell'acciaio che possono provocare deformazioni oltre i sovrappressi previsti).

6.7 nelle produzioni di serie, in modo particolare di viti, bulloni, punteria, il Trattamentista non può garantire la totale uniformità della fornitura.

Per garantirsi che anche un solo pezzo risulti non conforme o mescolato il cliente dovrà installare un collaudo finale al momento dell'imballaggio per la spedizione completamente automatico (correnti indotte, correnti parassite, risonanza acustica o altri sistemi).

6.8 In ogni caso il Cliente sarà tenuto a pagare per intero il valore della lavorazione eseguita anche se il materiale non è più utilizzabile.

6.9 Il Trattamentista non assume responsabilità nel caso in cui il Cliente non abbia effettuato il collaudo prima che il materiale trattato sia sottoposto ad altre lavorazioni o montaggi o sia consegnato a terzi. Solo nel caso in cui vengano evidenziati vizi occulti, non rilevabili cioè se non con la distruzione dei pezzi, la responsabilità del Trattamentista sarà regolata come al 6.3.

### Art. 7 - SPECIE DI VENDITE

7.1 I prezzi praticati dal Trattamentista sono formulati: a peso, a consuntivo, per ciascun pezzo, per affitto d'impianto, per unità di superficie trattata.

7.2 I pesi e le misure validi per la determinazione dell'unità di calcolo dei prezzi sono quelli riscontrati dal Trattamentista al ricevimento del materiale presso il suo stabilimento.

7.3 I dati riportati sui documenti di consegna del Cliente hanno solo un valore indicativo.

7.4 E' riconosciuta al Trattamentista una tolleranza di calo di peso del 3% in conseguenza della lavorazione ed al complesso delle operazioni che esso comporta, nonché per il movimento della presa e consegna dei materiali in grandi masse.

7.5 Il pagamento delle lavorazioni già pattuite può essere sospeso limitatamente alla parte contestata del materiale trattato.

### Art. 8 - COLLAUDO

8.1 Il Trattamentista si impegna ad eseguire, ove contrattualmente stabilito, il collaudo dei materiali trattati secondo le richieste del Cliente (es. durezza, microstruttura, profilo di tempra ad induzione ecc.) e/o secondo l'uso e le tolleranze previste dalle norme di unificazione vigenti al momento dell'appalto.

8.2 Il materiale da sottoporre a collaudo dovrà essere accompagnato da un documento di controllo redatto di comune intesa tra le parti secondo la norma UNI EN 10204.

8.3 Il Trattamentista sarà esente da ogni responsabilità nel caso in cui il materiale sia sottoposto ad altre lavorazioni o consegnato a terzi senza preventivo collaudo da parte del Cliente.

### Art.9 - PROVE DI LABORATORIO

9.1 Il laboratorio di prova opera secondo le direttive delle norme UNI EN ISO.  
9.2 Il laboratorio assicura la riservatezza delle informazioni relative al cliente e generate dalle proprie attività. Informazioni relative al cliente ottenute da fonti diverse da esso rimangono riservate fra cliente stesso e laboratorio. Nel caso in cui le informazioni riservate debbano essere trasmesse per obblighi di legge, il Laboratorio avviserà ugualmente il cliente attraverso comunicazione scritta a meno di vicoli di legge. Relativamente alle valutazioni effettuate dall'ente di accreditamento il laboratorio si impegna a dare comunicazione al cliente quando queste lo riguardano.

9.3 I risultati ottenuti dal laboratorio di prova fanno riferimento ai campioni così come ricevuti dal Cliente oppure a seguito di operazioni svolte dal Trattamentista

9.4 Il laboratorio si riserva la verifica della conformità dei campioni ai requisiti definiti nei metodi di prova prima di iniziare le prove

9.5 A meno di specifiche richieste da parte del cliente la regola decisionale utilizzata dal laboratorio di prova è la simple acceptance.

9.6 I campioni analizzati, se non diversamente specificato, vengono restituiti al Cliente contestualmente ad una copia cartacea del rapporto di prova che dovrà provvedere al ritiro entro 4 settimane dall'emissione del rapporto. Nel caso di mancato ritiro i campioni verranno smaltiti.

### Art. 10 - SCARTI DI LAVORAZIONE

Il Cliente è tenuto ad accordare una tolleranza scarti sulla lavorazione del 3% o altra concordata, computata sul fatturato annuale o nel periodo in cui gli ordini fossero dati per un tempo inferiore.

### Art. 11 - PRESA, CONSEGNA, TRASPORTO DEL MATERIALE

11.1 La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se spedita in porto franco e se viaggia sui mezzi di trasporto del Trattamentista.

11.2 Le spese di trasporto sono a carico del Cliente anche se la presa e consegna dei materiali sono effettuate con mezzi del Trattamentista.

11.3 Le consegne avvengono sempre nello stabilimento del Trattamentista.

### Art. 12 - SPESE DI MAGAZZINAGGIO

12.1 In difetto di specificazione del tempo di cui alla sua estesa clausola n.4 lettera 1), l'esecutore del trattamento termico non è tenuto al magazzino dei materiali oltre i seguenti limiti di tempo:

- un mese prima della ricezione di disposizioni di lavorazione;  
- un mese dopo l'esecuzione della lavorazione in attesa di istruzioni per la spedizione del pronto per la consegna

12.2 Trascorsi tali termini di tempo, così come nel caso di ritiro dei materiali prima dell'avvenuta lavorazione, il Trattamentista addebiterà le spese di facchinaggio e di trasporto interno del materiale, restando espressamente sollevato da ogni responsabilità per la conservazione o il deterioramento dello stesso.

### Art. 13 - IMBALLAGGIO

13.1 Il Cliente è tenuto a spedire il materiale da trattare convenientemente imballato ed in modo che esso non subisca danni durante il trasporto.

13.2 Il Trattamentista può usare il medesimo imballo per la restituzione della merce.

13.3 Eventuali ulteriori spese di imballo saranno a carico del Cliente ed oggetto di fatturazione.

### Art. 14 RECLAMI

14.1 In deroga all'art.1667 c.c. il Cliente decade dal diritto di garanzia se non denuncia i vizi all'Appaltatore entro otto giorni dal ricevimento della merce e comunque prima che questa venga sottoposta ad altra lavorazione o passata a terzi.

14.2 Il Cliente s'impegna, in caso di reclamo e contestualmente allo stesso, a far recapitare, a sua cura e spese, un campione del materiale trattato e contestato presso lo stabilimento del Trattamentista.

### Art. 15 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le condizioni di pagamento fanno parte della trattativa commerciale. La divisa, se non diversamente specificato si intende in EURO

I termini di pagamento non devono comunque superare i 60 gg dalla data della fattura (legge 192/12 e direttiva CE 97/5).

### Art. 16 - FORO COMPETENTE

16.1 Il Foro competente per qualsiasi giudizio, anche di garanzia, connessione o continenza, è esclusivamente quello nella cui giurisdizione trovatisi la sede del Trattamentista o un suo stabilimento.

16.2 L'emissione di tratte, l'accettazione di assegni e cambiali e qualsiasi altra modalità di pagamento non modificano la competenza sopra indicata

Le presenti condizioni Generali di Fornitura sono state redatte sulla base delle medesime pubblicate presso l'Associazione Italiana Metallurgia sul Sito Internet A.I.M. [www.aimnet.it/cstt.htm](http://www.aimnet.it/cstt.htm)

Letto, confermato, sottoscritto in .....

Il Cliente ..... L'Appaltatore .....

Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  
I dati da Voi forniti sono disciplinati dal Nuovo Testo Unico sulla Privacy (D.lgs n.196 del 30 giugno 2003 - G.U. 29/07/2003) e saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione delle attività del servizio richiesto. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione.

I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, gestione rapporti con la clientela, recupero crediti o per obblighi di legge.

Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla scrivente, titolare del trattamento, o tramite e-mail all'indirizzo [info@fg-gruppo.it](mailto:info@fg-gruppo.it)  
Il Titolare ha nominato quale responsabile del trattamento dei Vostri dati il Sig. Gianotti Ezio, Amministratore Unico.  
Vi preghiamo di restituirci copia della presente datata e sottoscritta dal Vostro legale rappresentante pro-tempore, come ricevuta dell'informativa

Il sottoscritto.....

nella sua qualità di.....

della Soc.....

con sede in.....

Riconosciuta l'esigenza della F G GRUPPO S.p.A., di provvedere al trattamento dei dati nei limiti e con le modalità indicate nell'informativa sopra riportata  
Preso atto dell'adozione da parte della F G GRUPPO S.p.A. di ogni cautele a salvaguardia della loro riservatezza

### ESPRIME IL CONSENSO

Alla comunicazione degli stessi alle categorie di soggetti meglio individuati nell'informativa. Il tutto per il perseguimento delle finalità e con le modalità sopra riportate.

Luogo e Data.....

Firma.....